



REPUBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
 SESTA SEZIONE CIVILE

Av. DE NOVA
 TRIBUNALE DI MILANO
 26 SET 2011
ALB
1x5131

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONELLA COZZI
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
 _____ con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO,
 elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI, 9 22100 COMO presso il difensore avv. FABIANI
 FRANCO

ATTORE

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL, con il patrocinio dell'avv.
 _____, elettivamente domiciliato in _____ MILANO presso il
 difensore avv. _____

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati:

AVV. FABIANI
 TRIBUNALE DI MILANO
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 21 SET. 2011
 RICHIESTA N. *ALB*
 COPIA CONFORME
 CON-SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
 Euro *1x5131*

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Studio legale fabiani		
Avv. Franco Fabiani	Via Albertoli, n. 9	Dott.ssa Norma Giusti
Avv. Mariateresa Bocconi	22100 Como	Dott.ssa Sara Redaelli
Avv. Micaela Veronese	Tel. 031.240849 - Fax 031.242386	Dott. Mirko Ventura
Avv. Giorgio Zanfrini		

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Nella causa 1 - G.I. dott.ssa Antonella Cozzi - promossa da:

ATTORE:

CON L' AVV. FRANCO FABIANI

CONTRO

CONVENUTO: BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.

CON L'AVV

FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*,

In via principale:

in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti e considerando i due rapporti di conto corrente come unico conto, come provato dalla attrice nei precedenti scritti difensivi, nonché la illegittimità di quanto corrisposto nei limiti temporali evidenziati in atti a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura periodica, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 88.304,22, (così rinunciando alla somma di € 4.021,69 evidenziata dal CTU a titolo di CMS addebitate dopo il 16 aprile 1998 pur essendo stata la misura



RR

STUDIO LEGALE FABIANI

delle stesse correttamente pattuita in quella data).

Oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con osservanza.

Como 18 aprile 2011

Avv. Franco Fabiani



M

TRIBUNALE DI MILANO

Giudice Unico Dott.ssa Cozzi -

Nella causa della **BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. coop. a r.l.**
con l'avv. prof. - convenuta -

c o n t r o

la - attrice -
con l'avv. Franco Fabiani

* * *

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA BANCA
POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L.**

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, deduzione,
eccezione disattesa e rejeta, così

giudicare

A) in via principale

dichiarare inammissibili e comunque integralmente respingere le avversarie
domande ed istanze;

B) in via subordinata,

operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione
semestrale o, in subordine, annuale, e rilevata l'intervenuta estinzione per
prescrizione delle pretese restitutorie dell'attrice per il periodo anteriore ai cinque
anni, ovvero, in subordine, ai dieci anni precedenti alla notificazione
dell'avversario atto di citazione in riassunzione, limitare la condanna della Banca
convenuta alla restituzione per il solo periodo dei cinque anni, ovvero, in
subordine, dei dieci anni precedenti alla notificazione dell'atto di citazione in
riassunzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla
capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base
ad una capitalizzazione semestrale, o, in subordine, annuale, senza interessi legali
precedenti alla data della notificazione dell'avversario atto di citazione in
riassunzione;

C) In ogni caso,

con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Ar

Motivazione

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 5.10.2007, la _____ conveniva in giudizio la Banca Popolare di Milano soc.coop. a r.l. per accertare e sentir dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi a debito, degli interessi ultralegali, delle c.m.s. e delle spese, applicate al contratto di conto corrente n _____ acceso in data anteriore al 1989 (la prima contabile disponibile è del I trimestre 1989) e divenuto n 097 a seguito del trasferimento del conto presso l'agenzia di Gorla Maggiore della stessa banca, chiuso in data 23.8.2003; l'attore chiedeva anche la condanna della convenuta al rimborso della somma di € 210.269,56 o della maggiore o minore somma risultante a suo credito per la restituzione di somme riferite ai titoli predetti, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori.

La parte convenuta si costituiva in giudizio e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle domande ex adverso proposte per l'inidoneità dell'atto di citazione in riassunzione a determinare la prosecuzione del processo ed il difetto di valida rappresentanza processuale di _____ nel presente giudizio, stante l'introduzione nell'atto delle nuove domande di rivalutazione monetaria ed interessi moratori non proposte nel precedente giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio.

Nel merito la banca contestava le domande avversarie, rilevando l'esistenza di due distinti rapporti di c/c, la mancata produzione del primo contratto, la legittimità delle condizioni contrattuali applicate al secondo rapporto, della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, del tasso di interesse ultralegale, delle c.m.s. pattuite il 16.4.1998 e le spese, l'irripetibilità di quanto versato in adempimento di un'obbligazione naturale ed eccepiva la prescrizione quinquennale e decennale dell'azione avversaria decorrente dall'introduzione del giudizio (5.10.2007).

All'udienza del 17.4.2008 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di rivalutazione monetarie e di interessi moratori formulata nell'atto di citazione in riassunzione.

In corso di causa veniva disposta c.t.u. contabile, quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2011, sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli allegati alla presente sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità delle domande dell'atto di citazione in riassunzione sollevata dalla convenuta, che deve essere disattesa in quanto infondata.

Premesso che la riassunzione non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio ma, ai sensi dell'art 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che è esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con l'atto introduttivo del giudizio, deve rilevarsi che, nella specie, la parte attrice ha proposto nell'atto di riassunzione le stesse allegazioni e le stesse domande del precedente atto, aggiungendo la domanda di rivalutazione monetaria che non aveva

proposto nel precedente atto e modificando la domanda di interessi moratori, alle quali ha rinunciato alla prima udienza.

L'identità delle questioni e delle domande dell'atto di riassunzione, preso atto della tempestiva rinuncia alle nuove domande introdotte, fa sì che il presente giudizio sia la prosecuzione del precedente, e che, di conseguenza, non necessiti di una nuova procura alle liti.

Nel merito, occorre preliminarmente accertare se il rapporto di conto corrente sia unico, come sostenuto dall'attore, ovvero se tra le parti siano intercorsi due distinti rapporti di c/c.

Sul punto deve rilevarsi che l'unico elemento di continuità tra i due conti è costituito dal fatto che sul conto corrente n. _____ è stato trasferito il saldo del conto corrente n. _____ ma tale circostanza non è sufficiente a considerare il rapporto unico in quanto, all'apertura del secondo rapporto _____ è stato sottoscritto tra le parti un nuovo contratto, che ha regolato ex novo il rapporto, senza alcun richiamo al precedente (doc. n 1 convenuta).

Tra le parti sono quindi intercorsi due distinti rapporti di conto corrente:

il n. _____ aperto in data anteriore al 1989 e chiuso il 27 maggio 1998, per il quale non è stato prodotto il contratto, ed il n. _____ aperto il 16 aprile 1998 e chiuso il 23.8.2003, per il quale è stato prodotto dalla banca il contratto scritto.

Ciò premesso, occorre rilevare che l'attore ha provato l'esistenza del rapporto di conto corrente n. _____ con la produzione delle contabili relative a tale rapporto, la cui esistenza è, peraltro, circostanza pacifica in causa e ha contestato la legittimità delle condizioni applicate dalla banca. Era quindi onere della banca convenuta provare la pattuizione delle condizioni applicate al rapporto mediante la produzione del contratto scritto e sulla stessa parte ricadono gli effetti del mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Per il rapporto di conto corrente n. _____ non risultano quindi pattuiti tassi di interesse ultralegali, c.m.s. e spese e di conseguenza al predetto rapporto deve applicarsi il tasso sostitutivo di cui all'art 117 Tub comma 7 lett. A e devono essere espunte le c.m.s. e le spese.

Il contratto sottoscritto in data 16.4.1998 prevede, invece, un tasso di interesse ultralegale determinato, le c.m.s. e le spese, nonché una diversa periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (annuale per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori, come da art 7 e lettera integrativa = doc n 1 conv.).

La capitalizzazione degli interessi è consentita nel nostro ordinamento nei limiti di cui all'art 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno

sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt 1 e 8 delle preleggi.

Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria (cfr Cass. SU 4.11.2004 n 21095).

La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è quindi nulla per contrarietà a norme imperative.

A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.Lgs 4.8.1999 n 342 e la delibera CICR 9.2.2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purchè sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto al cliente.

L'adeguamento della banca convenuta alla delibera CICR 9.2.2000 non è stata contestata dalla convenuta, ed è fatto irrilevante per il primo rapporto di conto corrente (n _____), in quanto è stato chiuso il 27.5.1998, mentre rileva per il secondo rapporto di conto corrente (n _____), per il quale va esclusa la capitalizzazione degli interessi passivi sino all'adeguamento della banca alla delibera CICR 9.2.2000, avvenuta in data 1.7.2000.

Nessuna diversa capitalizzazione deve essere applicata al rapporto sino alla suddetta data, in quanto non pattuita e dovendosi escludere l'esistenza di usi normativi al riguardo, come affermato dalla nota sentenza Cass. S.U. n 24418 del 2.12.2010, che, sul punto, si richiama.

Nel caso in esame, quindi, accertata la nullità della clausola contrattuale (art. 7 e lettera integrativa) che prevede l'anatocismo, per contrarietà a norme imperative, nonché della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, deve essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente all'applicazione da parte della banca dell'anatocismo per il primo rapporto di conto corrente sino alla chiusura del conto e per il secondo sino all'1.7.2000.

Il contratto di conto corrente bancario del 16.4.1998 (doc. 1 conv) prevede l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale determinato, segnatamente del tasso debitore iniziale del 15%.

Secondo l'art 1284 III comma c.c., gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto e, affinché la pattuizione di un tasso di interesse ultralegale sia valida, la stessa deve avere un contenuto chiaro, con la puntuale specificazione del tasso di interesse ultralegale.

Nel caso in esame, quindi, il tasso di interesse ultralegale è determinato in modo specifico, quindi validamente, per il secondo rapporto di conto corrente (nelle condizioni economiche allegate al contratto del 16.4.1998), mentre, per il primo rapporto di conto corrente (n. _____), in assenza di pattuizioni, deve essere applicato il tasso legale sostitutivo di cui all'art 117 comma 7 lett A del Testo Unico Bancario.

Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, deve rilevarsi che per la loro validità è richiesta che siano pattuite in una misura che soddisfi il requisito della determinatezza o determinabilità, che non è ravvisabile per il primo rapporto di conto corrente (in assenza del contratto) mentre è soddisfatto per il secondo rapporto di conto corrente (contratto del 16.4.1998), come riconosciuto dalle stesse parti in causa.

Per le spese applicate al rapporto di conto corrente, vanno espunte quelle non pattuite.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, deve darsi atto dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza, che individuano il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione nella chiusura definitiva del rapporto, per il carattere unitario dell'apertura di credito in conto corrente, ovvero dai singoli versamenti e della pronuncia delle S.U. della Cassazione n 24418/10, che distingue i versamenti ripristinatori della provvista, che comportano la decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto, dagli altri versamenti, che costituiscono pagamenti ed avendo natura immediatamente solutoria, comportano la decorrenza della prescrizione dalla singola operazione.

Per la decorrenza del termine di prescrizione per le operazioni bancarie regolate in conto corrente occorre ora applicare l'art. 2 comma 61 L. 26.2.11 n.10 di conversione con modifiche del D.L. 29.12.10 n.225, che è entrato in vigore il 28.2.11, e che, quale norma interpretativa, si applica retroattivamente, secondo cui: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La suddetta norma si discosta dalla sentenza della Cassazione SSUU sopra richiamata, che si è pronunciata sulla decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamento indebito, in quanto considera il diverso piano del diritto di contestate le annotazioni in conto che si assumono illegittime ed afferma che, per tale diritto, si applichi il termine di prescrizione decennale con decorrenza dalla data dell'annotazione.

La norma suindicata, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (come già espresso da questo Tribunale nell'ordinanza Presidente Cosentini, del 13.11.2011, che si condivide), sta a

significare che è soggetto a prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla data dell'annotazione, il diritto di contestare l'annotazione che si asserisce illegittima, quindi di eliminare detta annotazione dal conto.

A tale conclusione si giunge considerando che il diritto di contestare l'annotazione in conto è previsto dall'art 1832 cod.civ., applicabile anche alle operazioni bancarie in conto corrente ex art 1857 cod.civ., che va letto unitamente all'art 1827 cod.civ., che prevede l'eliminazione delle poste annotate originate da atti successivamente dichiarati nulli, annullati, rescissi o risolti, la cui azione è soggetta al termine di prescrizione previsto per la domanda che si propone.

Le norme suddette operano su due piani distinti: l'art 1832 cod.civ. su quello "cartolare", costituito dalle annotazioni in conto e l'art 1827 cod.civ. su quello "causale", relativo al negozio da cui deriva il diritto.

Nella specie, l'azione di accertamento della nullità della clausola contrattuale che prevede l'anatocismo è sempre esercitabile, poichè imprescrittibile, operando sul piano causale, come previsto dall'art 1827 cod.civ. e più in generale dall'art 1422 cod.civ., mentre il diritto di contestare le annotazioni ed ottenere la loro eliminazione, operante sul piano cartolare del rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decorrente dall'annotazione, come ribadito dall'art 2 comma 61 legge 26.2.2011 n 10.

Deve quindi concludersi che il legislatore, con l'intervento normativo del 26.2.11, di fronte alla recente pronuncia della Cassazione SS.UU., che si concentrava sulla decorrenza della prescrizione limitatamente all'azione di ripetizione di pagamento indebito, senza analizzare il diverso piano del diritto di contestare le annotazioni, abbia voluto ribadire la sussistenza, e relativa prescrittibilità, del diritto di contestazione ed eliminazione delle annotazioni in conto per le operazioni bancarie in conto corrente.

La lettura della norma nei termini di cui sopra, fa ritenere manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità svolte ex artt.3 e 102 Cost., non ravvisandosi nel censurato intervento legislativo alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini dichiarati, di interpretazione autentica, per essere volto a determinare, chiarendola, la portata precettiva dell'art.2935 c.c., letto nel combinato disposto con gli artt.1832 e 1422 c.c., fissandone un contenuto che si reputa plausibilmente già espresso nelle norme stesse (vedi Corte Cost. sent. n.274/06).

Inoltre, la natura interpretativa della norma esclude i profili di incostituzionalità in relazione agli artt.24 e 111 Cost., o all'art. 6 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (vedi sent. n.170/08) in quanto "avendo natura interpretativa, la norma censurata non ha vulnerato le attribuzioni del potere giudiziario... in considerazione delle

interpretazioni rese plausibili dalle norme, difetta ogni elemento per poter desumere che sia stata diretta ad incidere sui giudizi in corso".

La contestazione delle annotazioni illegittime è quindi soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalle singole annotazioni e deve calcolarsi, nella specie, a partire dalla notifica dell'atto di citazione (5 ottobre 2007).

Va, infine, esaminata e respinta, in quanto infondata, l'eccezione di irripetibilità di quanto pagato in adempimento di un'obbligazione naturale, ex art. 2034 cod.civ..

L'operatività dell'art 2034 cod. civ. richiede, infatti, la spontaneità del pagamento da parte del debitore, ossia la volontà del debitore di adempiere ad un'obbligazione naturale, che deve essere accertata in modo inequivoco al momento dell'adempimento e che difetta totalmente nel caso in esame, in quanto i versamenti effettuati dal debitore sono stati eseguiti in adempimento di obbligazioni che consentivano l'esercizio di azioni giudiziarie da parte del creditore.

Per quanto suesposto, la domanda di parte attrice deve essere accolta considerando il saldo dei due distinti rapporti di conto corrente, per il primo rapporto (n) dal 5.10.1997 sino alla chiusura del rapporto al 27.5.1998, con l'epurazione dell'anatocismo, l'applicazione del tasso di interesse legale sostitutivo, l'epurazione delle c.m.s. e delle spese non pattuite, e per il secondo rapporto (n) con l'epurazione dell'anatocismo sino all'1.7.2000 e l'applicazione del tasso ultralegale, delle c.m.s. e delle spese pattuite, dall'apertura del rapporto il 16.4.1998 sino alla chiusura del 22.8.2003.

Dalle c.t.u., le cui risultanze sono fatte proprie dal giudicante stante il logico ed obiettivo procedimento seguito dal perito, considerando per il calcolo delle c.m.s. relative al secondo rapporto di conto corrente il calcolo del c.t.p. della convenuta non contestato dall'attore (cfr verbale d'udienza 16.11.2010, verbale di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, in cui si ribadisce la rinuncia all'importo di € 4.021,18), l'importo dovuto è pari, per il primo rapporto (n) a € 792,98 e per il secondo rapporto (n) a € 3.562,53 (€ 7.584,22 - € 4.021,69), quindi complessivamente a € 4.355,51.

In ordine agli interessi, l'attore ha precisato nelle conclusioni di richiedere gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, che vanno quindi riconosciuti, come da domanda, dal 5 ottobre 2007 (notifica atto di citazione) sino al saldo, al tasso legale.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo; le spese sostenute per la ctu sono poste interamente a carico della parte convenuta soccombente.

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta od assorbita, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente del 16.4.1998 (art. 7 e lettera integrativa) nella parte in cui prevede l'anatocismo e della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma complessiva di € 4.355,51, oltre interessi al tasso legale dal 5.10.2007 al saldo;
- 2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, da distrarre in favore del procuratore antistatario, che liquida in € 2.900,00 per diritti, € 5.200,00 per onorari, € 500,00 per spese, oltre spese gen., iva e cpa; pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, interamente a carico della convenuta.

Milano, 15 luglio 2011



Il Giudice
dott. ANTONELLA COZZI

Antonella Cozzi

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE DEPOSITATO OGGI
19 LUG. 2011
IL CANCELLIERE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Luigi CAMUTO

Luigi Camuto

1) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente del 16.4.1998 (art. 7 e lettera integrativa) nella parte in cui prevede l'anatocismo e della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma complessiva di € 4.355,51, oltre interessi al tasso legale dal 5.10.2007 al saldo;


2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, da distrarre in favore del procuratore antistatario, che liquida in € 2.900,00 per diritti, € 5.200,00 per onorari, € 500,00 per spese, oltre spese gen., iva e cpa; pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, interamente a carico della convenuta.

Milano, 15 luglio 2011



Il Giudice
Cott. ANTONELLA COZZI

Antonella Cozzi



IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi CAMUTO

La presente copia è conforme all'originale

Milano,

21 FEB. 2012

per uso appello



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
[Signature]